

ASSOCIAZIONE O.MN.I.A.

Organismo di Mediazione Italiano e Arbitrato

in breve O.MN.I.A.

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del DI 180/2010 come modificato dal DI 145/2011)
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
4. La Mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.
5. L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

AVVIO DELLA MEDIAZIONE

La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede dell'organismo.

La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma *on line* e pubblicata sul sito www.omniamediazione.it, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'organismo.

La domanda deve contenere :

- 1) il nome dell'Organismo di mediazione;
- 2) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- 3) L'oggetto della lite;
- 4) Le ragioni della pretesa;
- 5) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del

procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

B. La Mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dal deposito dell'istanza.

In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.omniamediazione.it dove può essere scaricata tutta la modulistica.

LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE

- La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, l'organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore e del responsabile dell'organismo.
- il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;
- in caso di formulazione della proposta di cui all'art.11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente;
- l'organismo, al fine di una più idonea ripartizione delle assegnazioni degli incarichi ai singoli mediatori iscritti nei propri elenchi ha provveduto a formare separati elenchi suddivisi secondo le seguenti specializzazioni in materie giuridiche nonché secondo queste ulteriori specializzazioni per materie non giuridiche;

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art.2 del d.l. 145/2011.

3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.

5. L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DL 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione..

6. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al

comma che precede o formato durante il procedimento.

NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti che sono individuati dalla Segreteria dell'organismo su espresso incarico del Responsabile. I singoli procedimenti saranno assegnati secondo il metodo della "rotazione", tenendo conto delle competenze e specializzazioni del singolo mediatore.

-La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.omniamediazione.it;

I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art.18 del DI 180/2010 modificato con DI 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011.

In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

L'organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

Di seguito, si farà riferimento, ai fini meramente dimostrativi, ad uno dei possibili modi di dare attuazione concreta alla previsione di cui all'art.3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011

Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto nell'art.3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti *criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.*

A tal fine, il responsabile dell'organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. L'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo.

INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
2. In casi eccezionali, l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
4. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza, che potrà essere inserita anche nel corpo del verbale di mediazione - rispetto all'intero procedimento di mediazione

SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
2. Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4 del D.Lvo 28/2010.
3. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
- 3 bis La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione se svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005
4. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
5. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
 - se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
 - nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
 - in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;

- in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

6. Sentite le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

2) il mediatore deve in ogni caso convocare le parti personalmente

3) Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4 del D.Lvo 28/2010.

Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

MANCATO ACCORDO

Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell'accordo.

Ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

ATTIVAZIONE MEDIAZIONE TELEMATICA

Nell'ottica di favorire l'utilizzo dello strumento della mediazione, l'organismo O.MN.I.A. ha predisposto il servizio di Mediazione in modalità telematica, di seguito indicato come Servizio di Mediazione on-line.

Per motivi tecnici, il Servizio di Mediazione on-line potrebbe non essere disponibile in tutte le sedi O.MN.I.A., o subire interruzioni in determinati periodi.

L'utenza può chiedere tutte le informazioni in merito alla disponibilità del servizio alla segreteria di O.MN.I.A., che le fornirà su semplice richiesta, inviando una richiesta per email all'indirizzo info@omniamediazione.it

Il Servizio di Mediazione on-line, previsto dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 28/2010 e nel rispetto degli artt. 9 e 16 comma 3 del citato D.Lgs. e dell'art. 7 comma 4 del D.M. 180/2010, è sempre ammesso, anche nei casi in cui una persona, fra le parti e gli avvocati che le assistono, partecipi all'incontro di mediazione telematico a distanza tramite Stanza di Mediazione on-line, e le altre partecipino all'incontro fisicamente, alla presenza del mediatore, presso la sede di O.MN.I.A.

3. I costi per l'attivazione e l'utilizzo della Stanza di Mediazione on-line, visionabili sul sito internet di O.MN.I.A. alla pagina www.omniamediazione.it/avvia-la-mediazione/ sono posti a carico dell'utente che richiama il Servizio di Mediazione online e devono essere corrisposti a O.MN.I.A. al momento della richiesta di svolgimento della Mediazione in modalità telematica, secondo le modalità indicate alla stessa pagina.

Art. 2: Piattaforma per la Mediazione on-line

1. OMNIA assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata, ad accesso riservato, specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni informato elettronico.

2. La piattaforma on-line di OMNIA è un'estensione della società Teleskill (www.teleskill.net) dell'applicazione gestionale ConciliaSFERA (www.conciliasfera.it), fornita dalla software house SferaBit. La società SFERABIT è oggi acquisita dalla società VISURA S.P.A.

La piattaforma on-line è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

3. La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiedono in appositi server allocati in web farm che utilizzano policy di accesso controllato certificate da enti riconosciuti a livello internazionale.

Art. 3: Accesso alla piattaforma per la Mediazione on-line

1. L'accesso delle parti e del mediatore è eseguito in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) che consente la crittografia di tutto il traffico internet, ed è riservato alle sole parti interessate dallo specifico procedimento di mediazione, nonché al mediatore designato, e avviene, allo stato, da link diretto e personalizzato, generato dall'applicazione ConciliaSFERA e trasmesso da O.MN.I.A., tramite posta elettronica, agli utenti del Servizio di Mediazione on-line (parti e/o avvocati che le assistono) e al mediatore.

2. Ricevuto il link, tutti gli utenti devono confermare esplicitamente l'adesione al presente regolamento della Mediazione in modalità telematica, allegato al Regolamento di Mediazione di O.MN.I.A. e pubblicato sul sito internet www.omniamediazione.it.

3. Preliminarmente all'incontro di mediazione, è possibile eseguire un test automatico (cosiddetto wizard) finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, consigliabile per garantire durante l'incontro di mediazione la presenza delle sole parti accreditate.

È garantita l'assoluta riservatezza delle informazioni anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee.

Art. 4: Caratteristiche di funzionamento

1. Ricevuta la disponibilità ad eseguire l'incontro di Mediazione on-line di almeno una parte, nonché l'adesione al presente regolamento della Mediazione in modalità telematica:

a) O.MN.I.A. seleziona l'opzione "Mediazione on-line" nella scheda del procedimento del programma gestionale ConciliaSFERA;

b) l'applicazione crea una Stanza di Mediazione on-line (di seguito denominata anche "stanza virtuale") e permette l'invio di un'email a tutti i soggetti interessati (parti, rappresentanti, mediatore), con la quale essi sono invitati ad accedere alla piattaforma on-line nel giorno stabilito per l'incontro

c) da quel momento e per i 120 giorni successivi gli utenti del servizio e il mediatore dello specifico procedimento di mediazione possono collegarsi alla Stanza di Mediazione on-line per partecipare agli incontri di mediazione e anche per condividere file. Trascorso detto periodo, la parte che ha provveduto ad attivare il Servizio di Mediazione on-line deve provvedere nuovamente al versamento dell'importo previsto per l'attivazione del servizio.

2. Utilizzando la stanza virtuale, il mediatore può condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, in particolare può collegare in videoconferenza audio/video fino a ulteriori quattro utenti concorrenti (parti e relativi avvocati) in modo da attivare la discussione tenendo in considerazione le circostanze del caso, le volontà delle parti e la possibilità di trovare una soluzione alla controversia.

3. Durante l'incontro di mediazione, il mediatore può utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti, in modo da poter condurre, quando e se ritenuto necessario, sessioni "separate", totalmente indipendenti, alternativamente con l'una o con l'altra parte e di riprendere la sessione "comune" in qualunque momento.

4. Nella stanza virtuale di mediazione è disponibile la funzione di file sharing con la quale è possibile condividere documenti e immagini a supporto dell'incontro di mediazione.

I file che siano stati eventualmente già allegati da O.MN.I.A. alla pratica nell'applicazione ConciliaSFERA sono disponibili per una più rapida condivisione.

5. Al termine della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. A tal proposito, l'organismo O.MN.I.A. ha integrato il programma ConciliaSfera con il nuovo applicativo "Verbalsfera" che consente agli avvocati e alle parti di procedere alla sottoscrizione digitale del verbale secondo le indicazioni del nuovo art. 8 bis D.Lgs 28-2010.

Per la sottoscrizione del verbale se la mediazione viene svolta in modalità telematica da entrambe le parti o da una sola di esse, sarà necessario avere la disponibilità di una mail e di un numero cellulare di tutti i partecipanti.

Art. 5: Dotazioni necessarie agli utenti

1. Per utilizzare il Servizio di Mediazione on-line è necessario che i computer degli utenti collegati (mediatore, parti, avvocati, ecc.) siano dotati di:

a) connessione internet ADSL;

b) microfono e cuffie (o altoparlanti) correttamente configurati;

c) webcam;

Art. 6: Funzionalità del Servizio di Mediazione on-line

1. Il Servizio di Mediazione on-line:

a) permette alle parti di gestire l'incontro di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso le sedi di OMNIA;

b) consente alle parti di dialogare sia in sessioni "comuni" a tutti, sia in "sessioni" separate, dedicate ad ognuna delle parti, in tempo reale a distanza;

c) consente alla parte che non accetti la modalità di mediazione on-line di recarsi presso la sede del procedimento e di collegarsi on line con l'ausilio del mediatore, che in tal caso sarà presente presso la sede di OMNIA;

Art. 7: Disposizioni finali

1. Per quanto non specificatamente indicato, al servizio telematico si applicano le condizioni del Regolamento di procedura di OMNIA, del quale il presente regolamento fa parte integrante.

2. Il presente regolamento può essere modificato da OMNIA. Le modifiche non avranno effetto per le procedure, di cui sia stata depositata la domanda di mediazione prima della data della loro entrata in vigore.

INDENNITA'

-Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.I. 180/2010, come modificato dal DI 145/2011, art. 16, e dalla tabella liberamente redatta dall'organismo.

- Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

- le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà

- le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art.11 del D.Lgs 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 del citato D.Lgs l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. E' di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2) Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; (8)

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; (9)

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento (10).

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. (11)

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. (12)

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili. (13)

EURO 40,00 spese di avvio

Spese vive documentate per l'avvio della procedura (es. raccomandate inviate per le convocazione)

Tabella liberamente determinata

Valore	della	lite	-	Spesa	(per	ciascuna	parte)
Fino	a	Euro		1.000:	Euro	60,00	;
da	Euro	1.001	a	Euro	5.000:	Euro	120,00;
da	Euro	5.001	a	Euro	10.000:	Euro	220,00
da	Euro	10.001	a	Euro	25.000:	Euro	330,00;
da	Euro	25.001	a	Euro	50.000:	Euro	550,00;
da	Euro	50.001	a	Euro	250.000:	Euro	900,00;
da	Euro	250.001	a	Euro	500.000:	Euro	1800,00;
da	Euro	500.001	a	Euro	2.500.000:	Euro	3500,00;
da	Euro	2.500.001	a	Euro	5.000.000:	Euro	5000,00;
oltre Euro 5.000.000: Euro 8500,00;							

Tabella corrispondente a quella di cui al DI 180/2010

Valore	della	lite	-	Spesa	(per	ciascuna	parte)
Fino		a	Euro		1.000:	Euro	65;
da	Euro	1.001	a	Euro	5.000:	Euro	130;
da	Euro	5.001	a	Euro	10.000:	Euro	240;
da	Euro	10.001	a	Euro	25.000:	Euro	360;
da	Euro	25.001	a	Euro	50.000:	Euro	600;
da	Euro	50.001	a	Euro	250.000:	Euro	1.000;
da	Euro	250.001	a	Euro	500.000:	Euro	2.000;
da	Euro	500.001	a	Euro	2.500.000:	Euro	3.800;
da	Euro	2.500.001	a	Euro	5.000.000:	Euro	5.200;
	oltre	Euro		5.000.000:		Euro	9.200.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

A) SE L'ALTRA PARTE COMPARE

-

1) IN CASO DI EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE: dalla tabella A allegata al DI 180/2010 si opera la riduzione di 1/3 per i primi 6 scaglioni e della metà dal 7° in poi.

2) IN CASO DI SUCCESSO : Dall'importo ridotto sub 1 SI AUMENTA di $\frac{1}{4}$ per ciascuno scaglione di riferimento

B) IN CASO DI MANCATA COMPARIZIONE DELL'ALTRA PARTE

3) IN CASO DI MANCATA COMPARIZIONE DELL'ALTRA PARTE : la parte istante è tenuta a presentarsi al fine del rilascio del verbale- paga 40,00 per il 1° scaglione e 50,00

per i successivi.

4) IN CASO DI MANCATA COMPARIZIONE DELL'ALTRA PARTE : se la parte istante , tenuta a presentarsi per il rilascio del verbale, chiede la formulazione della proposta dovrà pagare : Dall'importo ridotto sub 1 per ciascuno scaglione l'aumento di 1/5

REGOLE GENERALI

NON SONO CONSENTITI ALTRI AUMENTI

IN CASO DI GRATUITO PATROCINIO : non dovrà essere corrisposta alcuna indennità.

(la parte è tenuta a depositare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà , la cui sottoscrizione può essere autenticata dal mediatore. Se l'organismo lo richiede la parte deve depositare anche la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato)

MEDIAZIONE FACOLTATIVA , SOLLECITATA DAL GIUDICE , PREVISTA DALLE PARTI (nel contratto)

- 1) IN CASO DI PARTICOLARE IMPORTANZA E COMPLESSITA' DELL'AFFARE: può essere aumentata in misura non superiore a 1/5
 - 2) IN CASO DI FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA: deve essere aumentata di 1/5
 - 3) IN CASO DI SUCCESSO: aumento non superiore a ¼ dell'importo previsto in tabella
 - 4) IN CASO DI MANCATA COMPARIZIONE DELL'ALTRA PARTE : la parte istante , se si presenta - paga 40,00 per il 1° scaglione e 50,00 per i successivi.
-